



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO
ATTIVITA' PRODUTTIVE E CULTURALI
SPORT E TURISMO
Settore Demanio Marittimo e Agricoltura

ALLEGATO A

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI, - EX ARTT. 45 BIS COD. NAV. E 50 L.R. LAZIO 6 AGOSTO 2007, N. 13 - DI N. 1 (UNO) TRATTO DI ARENILE DEMANIALE MARITTIMO, PER COMPLESSIVI MQ. 1.000,00 E COMPLESSIVI METRI LINEARI 100,00 DI FRONTE MARE, UBICATI SULLA SPIAGGIA DI PONENTE (VIALE CIRCE) DEL COMUNE DI TERRACINA - OGGETTO DELLA CONCESSIONE COMUNALE DEMANIALE MARITTIMA CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA TE/078.-

DISCIPLINARE TECNICO

Versione 2012



Disciplinare Tecnico

per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007 della concessione demaniale marittima comunale contraddistinta con la sigla TE/078.

ART. 1

Disposizioni generali

- 1.1 Il presente disciplinare tecnico è relativo all'affidamento in gestione a terzi, di durata stagionale– ex artt. 45 bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio 6 agosto 2007, n. 13 – **di n. 1 (uno) tratti di arenile demaniale marittimo, per complessivi mq. 1.000,00 e complessivi metri lineari 100,00 di fronte mare, ubicati sulla spiaggia di ponente (Viale Circe) del Comune di Terracina** - oggetto della concessione comunale demaniale marittima contraddistinta dalla sigla **TE/078**, in corso di validità.
- 1.2 Il presente Disciplinare Tecnico fornisce specificazioni in ordine alle modalità esecutive, al tipo ed ai caratteri degli interventi da realizzare nell'area demaniale marittima sopra citate, alle precipe finalità degli interventi stessi ed alle condizioni d'uso delle aree demaniali medesime.

ART. 2

Obblighi particolari dell'aggiudicatario

- 2.1 L'aggiudicatario è obbligato a gestire l'arenile oggetto dell'affidamento di cui al comma 1.1. conformemente alle prescrizioni contenute nel rispettivo titolo concessorio, nel presente disciplinare tecnico, nella vigente ordinanza balneare emessa dal competente dirigente comunale, d'intesa con il Capo del Circondario Marittimo-Guardia Costiera di Terracina, nonché nell'*Accordo di Programma* che ha approvato il *Piano di Utilizzazione degli Arenili* (Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 30.06.2003, n. 252), oltre a quanto previsto dalla L.R. Lazio n. 13/2007 e relativo Regolamento approvato dalla Giunta Regionale del Lazio in data 15 luglio 2009, n. 11, e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 30 luglio 2001, n° 1161 e ss.mm.ii. avente per oggetto :"*Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6 agosto 1999, n° 14. Integrazioni alle disposizioni ed adeguamenti normativi al D.G.R. 30.07.2001, n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico-ricreativa*".
- 2.2 Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni normative in materia che dovessero essere emanate dalla Regione Lazio nell'esercizio del competente potere normativo.
- 2.3 La gestione dell' arenile oggetto dell'affidamento di cui al comma 1.1. ha il solo scopo di assicurare l'erogazione del servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, fornitura ai bagnanti di attrezzature balneari (ombrellone, sedie a sdraio e/o lettini) da installare in modo organizzato ed ordinato, del servizio di pulizia dell'arenile, nonché del servizio di custodia e guardiana, diurna e notturna.
- 2.4 L'aggiudicatario NON può installare strutture (anche se precarie ed amovibili), quali – a mero titolo esemplificativo – chioschi e spogliatoi, con la tassativa eccezione di docce, w.c. ed ascensore e camminamenti per l'accesso di persone disabili, nonché delle opere pertinenziali previste dalla circolare dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 – serie in data 24.05.2001 e dal regolamento approvato dalla Giunta Regionale del Lazio in data 15.07.2009, n.11..
- 2.5 Nel periodo compreso tra le ore 01:00 e le ore 05:00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.), salvo espresso consenso del Comune, concessionario ed aggiudicante.



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
della concessione demaniale marittima comunale contraddistinta con la sigla TE/078.*

- 2.6 Su semplice richiesta del Comune di Terracina, motivata da esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, l'aggiudicatario è obbligato a procedere - a propria cura e spese ed entro il termine che gli verrà assegnato - alla temporanea rimozione delle attrezzature balneari, senza poter pretendere compensi, indennizzi o risarcimenti per danni, di qualsiasi natura, conseguenti alla citata rimozione temporanea.
- 2.7 L'aggiudicatario è direttamente responsabile verso l'Amministrazione Comunale, aggiudicante e concessionaria, dell'esatto adempimento degli oneri assunti con l'aggiudicazione, nonché d'ogni danno personale e patrimoniale cagionato all'Amministrazione stessa ovvero a terzi, nell'esercizio dell'autorizzazione alla gestione delle spiagge in concessione al Comune indicate al precedente punto 1.1, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 10.
- 2.8 L'aggiudicatario non potrà eccedere i limiti d'esercizio assegnati dal presente disciplinare e/o dal provvedimento autorizzatorio della gestione, né potrà variarli; inoltre, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione comunale **TE/078** e del correlativo provvedimento autorizzatorio dell'affidamento in gestione, né indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quelle demaniali affidate in gestione, né recare intralci agli usi ed alla pubblica fruizione della fascia di arenile avente profondità di 5 (cinque) metri dalla linea di battigia.
- 2.9 Nella zona demaniale oggetto dell'affidamento in gestione, l'aggiudicatario è obbligato a garantire il libero accesso, sia di giorno che di notte, al personale del Comune di Terracina e delle altre pubbliche amministrazioni, per l'esercizio dei competenti servizi d'istituto.
- 2.10 L'aggiudicatario è obbligato a garantire nell'ambito delle aree demaniali oggetto di affidamento di cui all'art. 1.1 del presente atto, l'erogazione continuativa H24 almeno dei servizi per la fornitura di acqua ed energia elettrica e per il ritiro dei rifiuti.

ART. 3

Caratteristiche degli interventi consentiti ex art. 2.4 del presente atto

- 3.1 Ai sensi del precedente art. 2.4, l'aggiudicatario è obbligato alla realizzazione di servizi igienici, locale di primo soccorso, passerelle e docce all'aperto, secondo le modalità stabilite nei successivi commi del presente articolo.
- 3.2 Le installazioni delle opere **tassativamente** indicate nel precedente comma 3.1 dovranno essere realizzate sull'arenile comunali oggetto di affidamento gestionale, giusta art. 1.1 del presente atto, e dovranno essere esclusivamente in precario, **di tipo smontabile, realizzate in legno o materiali naturali, che saranno montate all'inizio della stagione balneare e smontate al termine della stessa**, anche in ossequio alle restrizioni imposte dalle norme di tutela paesistica nazionale (D.Lgs 29.10.1999 n. 490 ed altre norme specifiche), nonché regionale (Legge regionale 06.07.1998 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni).
- 3.3 Relativamente ai **servizi igienici**, essi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche e della normativa sanitaria vigenti in materia; in particolare, la dotazione minima e l'altezza minima di detti servizi dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli artt. 22ter.2 e 22ter.3 del Regolamento Comunale per l'igiene degli alimenti e delle bevande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15-II del



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
della concessione demaniale marittima comunale contraddistinta con la sigla TE/078.*

- 21.03.2006, come modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 105-XII del 21.12.2006.
- 3.4 Il **locale di primo soccorso** dovrà avere le caratteristiche previste dall'art. 22 quater.4 del Regolamento Comunale per l'igiene degli alimenti e delle bevande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15-II del 21.03.2006, come modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 105-XII del 21.12.2006.
- 3.5 La realizzazione di **passerelle** è subordinata all'esclusivo utilizzo di tavolati in legno, o modulari in plastica riciclata, semplicemente appoggiate, con divieto di qualsiasi opera di stabile fissaggio a terra.
- 3.6 Le **docce all'aperto** dovranno essere dislocate all'interno dell'area di servizio e realizzate con leggere delimitazioni di tamponamento perimetrale in precario, in legno o elementi vegetali intrecciati.

ART. 4

Installazione elementi di arredo e/o d'informazione - Requisiti

- 4.1 Gli elementi per l'arredo dell'arenile, per l'informazione turistica, per l'illuminazione, ecc..., devono essere ridotti al minimo funzionale e collocati tenendo conto dei caratteri ambientali; essi possono completare il quadro di insieme, determinando gradevolezza all'intervento ed aumentare il grado di comfort degli spazi progettati.
- 4.2 E' obbligatoria l'installazione di **elementi informativi** i quali debbono contenere, oltre alle Ordinanze e Regolamenti disciplinanti l'uso degli arenili, anche apposito cartello in almeno due lingue (italiano ed inglese), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi offerti ed i prezzi e le tariffe praticate all'interno dell'area in concessione.
- 4.3 Sono vietate **insegne pubblicitarie** di qualsiasi tipo, luminoso e non, salvo l'insegna d'ingresso che comunque non deve essere realizzata su campo luminoso, concentrata in un unico pannello ad arco, riportante il nome della struttura balneare, posta all'ingresso del fronte strada dell'area in concessione.
- 4.4 E' vietata l'**affissione pubblicitaria** se non negli appositi spazi destinati allo scopo dall'Amministrazione Comunale, opportunamente centralizzati.
- 4.5 Ulteriori elementi di arredo, quali – a mero titolo esemplificativo – **cestini dei rifiuti, sedili**, ecc., potranno essere posti nelle aree in concessione oggetto di affidamento gestionale, per garantire il comfort e la ottimale fruizione del bene pubblico; i materiali utilizzati ed i relativi cromatismi dovranno essere in sintonia con le attrezzature poste sulla spiaggia.
- 4.6 L'aggiudicatario ha facoltà di prevedere nelle aree in concessione oggetto di affidamento gestionale **sistemazioni a verde ed eventuali piantumazioni**, che dovranno comportare l'utilizzo esclusivo di essenze arboree tipiche del luogo.
- 4.7 Le **fioriere** dovranno essere costituite da elementi lineari in legno e/o conglomerato a vista, di colore bianco o altro colore pastello.



Disciplinare Tecnico

per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007 della concessione demaniale marittima comunale contraddistinta con la sigla TE/078.

- 4.8 I relativi interventi, ove verificati ammissibili in relazione allo stato dei luoghi, dovranno essere autorizzati dagli organi tutori competenti come da vigenti disposizioni legislative.

ART. 5

Attività balneare – Posizionamento e caratteristiche delle attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio, ecc.)

- 5.1 Al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, l'aggiudicatario dovrà posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di **ml. 3,00 (tre)** dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di **ml. 4,50 (quattrovirgolacinquanta)**, salvo eventuali formali deroghe.
- 5.2 Il colore del telo delle sdraio, dei lettini, degli ombrelloni e degli ombreggiamenti dovrà essere **prevalentemente bianco**, in analogia con quelli forniti dall'Amministrazione Comunale, così come indicato nel successivo punto 5.8.; detti arredi dovranno contenere ben visibile la scritta **in colore blu** recante la dicitura "**Città di Terracina**".
- 5.3 Nell'ambito dell'arenile oggetto di affidamento gestionale, ex art.1.1 del presente atto, possono essere installati **elementi d'ombra** aventi l'esclusiva funzione di copertura di percorsi o di aree di sosta o attrezzate per lo svago ed il tempo libero
- 5.4 Ai sensi del precedente comma 5.3, per **elementi d'ombra** si intendono quelle strutture costituenti percorsi e spazi protetti dall'irradiazione diretta del sole.
- 5.5 Gli elementi d'ombra possono essere pavimentati con pedane in legno, oppure lasciati senza pavimentazione.
- 5.6 La superficie coperta degli elementi d'ombra non può eccedere il 10% (diecipercento) di quella globale assentita in concessione e deve essere comunque pari od inferiore a mq. 150 (centocinquanta).
- 5.7 Gli elementi d'ombra sono realizzati esclusivamente in tessuto con sostegni in legno semplicemente interrati, tipico delle attrezzature balneari, e con le medesime coloriture stabilite dal precedente comma 5.2.
- 5.8 L'aggiudicatario è obbligato a prendere in deposito – previa redazione di un apposito verbale - , con facoltà d'uso, assumendo le conseguenti obbligazioni e responsabilità di cui agli artt. 1766 ss. del codice civile, le attrezzature balneari di proprietà dell'intestato Ente, meglio specificate nell'inventario allegato sub a) al presente atto, di cui costituisce – ad ogni effetto di legge - parte integrante e sostanziale. Si precisa che, sia alla consegna che alla relativa restituzione dei suddetti arredi ed attrezzature, dovrà provvedersi a cura e spese dell'aggiudicatario.

ART. 6

Attività balneare – Delimitazione delle aree demaniali marittime oggetto di affidamento gestionale

- 6.1 Il tratto di arenile demaniale marittimo oggetto di affidamento gestionale, ex art.1.1 del presente atto, debbono essere delimitati lateralmente, a cura dell'aggiudicatario, nel rispetto delle dimensioni lineari e di superficie indicate nel bando di gara.



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
della concessione demaniale marittima comunale contraddistinta con la sigla TE/078.*

- 6.2 La fascia di arenile **di ml. 5 dalla battigia** deve essere sempre lasciata libera allo scopo di consentire il libero transito.
- 6.3 Le recinzioni dovranno posizionarsi perpendicolarmente alla battigia e non debbono essere in filo spinato o rete metallica, né di materiale che possa limitare la visuale. Le stesse non possono avere altezza superiore a cm. 90 (novanta) e debbono, in ogni caso, essere interrotte prima dei 5 metri dalla battigia, per consentire la libera fruizione della fascia di cui al precedente comma 6.1.
- 6.4 Le recinzioni, sul lato verso terra, per la salvaguardia delle visuali libere, dovranno essere realizzate con strutture che **si inseriscano nel contesto paesistico circostante, che consentano la libera visuale verso il mare e non siano più alte di cm. 100 (cento).**
- 6.5 Le recinzioni di cui al presente articolo 6 dovranno essere semplicemente infisse sulla sabbia, con esclusione di qualsiasi opera cementizia o basamento.

ART. 7

Attività balneare – Spazi per attività ludiche - Requisiti

- 7.1 All'interno dell'area demaniale marittima oggetto di affidamento gestionale, ex art.1.1 del presente atto, potranno essere realizzati spazi per le attività sportive e ludiche (giochi per bambini); le relative strutture ed i manufatti dovranno essere realizzati con materiali in precario e di facile rimozione.
- 7.2 Gli spazi di cui al precedente comma 7.1 dovranno essere distanziati dagli spazi utilizzati per il posizionamento di ombrelloni, sdraio e lettini, al fine di garantire un equilibrato utilizzo degli spazi medesimi, senza interferire sulla tranquillità degli utenti dell'arenile e garantendo, al contempo, un'armonica fruizione.
- 7.3 Gli spazi di cui al precedente comma 7.1 possono essere delimitati da recinzioni aventi le medesime caratteristiche costruttive di quelle indicate all'articolo 6 del presente atto.

ART. 8

***Condizioni generali di fruizione degli arenili comunali
Definizioni, obblighi e divieti***

- 8.1 Per "**stagione balneare**" si intende il periodo temporale di apertura ed esercizio dell'attività balneare, come stabilito dalla vigente ordinanza comunale dirigenziale.
- 8.2 Per "**posto**" si intende lo spazio di arenile occupato da un ombrellone e n. 2 (sedie) sedie a sdraio e fruibile da non più di 4 (quattro) persone.
- 8.3 L'aggiudicatario dell'affidamento gestionale delle aree demaniali marittime di cui al precedente art. 1.1 è obbligato a vigilare ed a curare che gli utenti degli arenili comunali rispettino le condizioni generali di fruizione di cui al presente atto.
- 8.4 L'accesso agli arenili comunali attrezzati e la relativa fruizione durante la stagione balneare sono subordinati al pagamento di una tariffa.
- 8.5 L'accesso è consentito dalle ore 08.30 alle ore 19.30; l'orario di balneazione ha inizio alle ore 09.00 e termina alle ore 19.30.



Disciplinare Tecnico

*per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
della concessione demaniale marittima comunale contraddistinta con la sigla TE/078.*

- 8.6 Il pagamento della tariffa dà diritto alla permanenza sull'arenile sino al termine dell'orario di balneazione; l'aggiudicatario è obbligato a comunicare le tariffe applicate ed il periodo di apertura stagionale dell'attività, ai sensi degli artt. 29 e 53 della L.R. Lazio n. 13/2007.
- 8.7 Ogni ombrellone può essere usufruito da un numero massimo di 4 (quattro) persone.
- 8.8 Fermi restando gli obblighi ed i divieti previsti dalla vigente ordinanza balneare comunale, sugli arenili comunali attrezzati **NON è consentito**:
- 8.8.1 collocare, spostare o comunque posizionare gli ombrelloni senza l'assenso del personale preposto;
- 8.8.2 portare propri ombrelloni, lettini, sdraio, poltroncine etc. all'interno dell'arenile;
- 8.8.3 posizionare lettini o sdraio innanzi alla prima fila di ombrelloni;
- 8.8.4 tenere aperti gli ombrelloni dopo le ore 19.30;
- 8.8.5 occupare con lettini, sdraio, asciugamano, ecc., la zona di 5 (cinque) metri dalla battigia, destinata al libero transito;
- 8.8.6 tenere un comportamento scorretto, sconveniente o comunque tale da arrecare disturbo o molestia agli altri utenti;
- 8.8.7 depositare sotto il proprio ombrellone o sull'arenile, canotti, giocattoli a vista o in buste, o altri oggetti;
- 8.8.8 permanere sull'imbarcazione di salvataggio ed usare o manomettere le relative dotazioni di bordo;
- 8.8.9 utilizzare imbarcazioni, materassini, gommoni, braccioli e quant'altro possa costituire superficie di spinta per il vento, in caso di condizioni meteomarine sfavorevoli, segnalate con apposita bandiera rossa;
- 8.8.10 l'esercizio di attività o giochi in grado di arrecare nocimento o disturbo alla quiete dei bagnanti;
- 8.8.11 la vendita NON autorizzata di merci;
- 8.8.12 abbandonare rifiuti o immondizie al di fuori delle apposite zone di raccolta.
- 8.9 L'Amministrazione NON risponde del furto, del danneggiamento, della distruzione (totale o parziale) dei beni dei fruitori, e non è responsabile di eventuali ammanchi di denaro. In particolare si specifica che alcun bene può ritenersi preso in consegna e/o in custodia.
- 8.10 L'Amministrazione NON risponde dei danni fisici subiti dai fruitori, intendendosi l'accesso all'arenile e la balneazione effettuati a loro rischio e pericolo.
- 8.11 La validità e gli effetti dei rapporti contrattuali che sorgono in virtù del pagamento delle tariffe previste dal precedente art. 8.4 sono subordinati al puntuale rispetto, da parte degli utenti, delle condizioni generali stabilite nel presente atto.
- 8.12 Resta convenuto, per patto espresso, che la violazione anche di una soltanto delle condizioni predette da parte degli utenti, dà diritto all'Amministrazione ed all'aggiudicatario di chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale, con la conseguente sospensione dei servizi e la correlativa perdita delle somme pagate, senza alcun diritto al rimborso.

**Disciplinare Tecnico**

per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007 della concessione demaniale marittima comunale contraddistinta con la sigla TE/078.

ART. 9**Tariffe agevolate - Condizioni**

- 9.1** I cittadini residenti nel Comune di Terracina al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stagione balneare di esercizio dell'attività hanno diritto di corrispondere tariffe agevolate, nella misura stabilita al successivo comma 9.3 e comunque nei limiti dei posti disponibili, come definiti dal precedente art. 8.2.-
- 9.2** Per avere diritto alle tariffe agevolate per i cittadini residenti nel Comune di Terracina, gli interessati dovranno esibire, all'atto del pagamento, un documento in corso di validità attestante l'effettiva residenza (ad es.: carta d'identità, patente di guida, tessera elettorale) o relativa copia conforme oppure dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.
- 9.3** Ai cittadini residenti nel Comune di Terracina sono applicate tariffe agevolate, al netto d'I.V.A., determinate come segue:

Tariffa giornaliera (ombrellone + 2 sdraio)	€ 8,70
Tariffa giornaliera (ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino)	€ 11,80
Tariffa giornaliera (ombrellone + 2 lettini)	€ 16,00
Tariffa settimanale (15 giugno e 15 settembre) – ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€ 42,50
Tariffa quindicinale (15 giugno e 15 settembre) – ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€ 70,00
Tariffa settimanale (luglio o agosto) – ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€ 53,00
Tariffa quindicinale (luglio o agosto) – ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]	€ 116,00
Tariffa mensile (luglio o agosto) – ombrellone + 2 sdraio	€ 185,00
Tariffa stagionale (15 giugno – 15 settembre) – ombrellone + 2 sdraio	€ 421,00

- 9.4** Le persone disabili aventi un grado d'invalidità **NON inferiore ai 2/3 (due terzi) o al 75% (settantacinquepercento)** hanno diritto a corrispondere tariffe agevolate, nella misura stabilita dal successivo comma 9.6 e comunque nei limiti dei posti disponibili come definiti dal precedente art. 8.2., fermo restando quanto stabilito al successivo comma 9.7.-
- 9.5** Per avere diritto alle tariffe agevolate per le persone disabili, gli interessati dovranno esibire, all'atto del pagamento, il tesserino/documento di invalidità o relativa copia conforme, **attestante la misura del grado d'invalidità.**

**Disciplinare Tecnico**

per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007
della concessione demaniale marittima comunale contraddistinta con la sigla TE/078.

- 9.6 Alle **persone invalide** sono applicate tariffe agevolate, comprensive d'I.V.A., determinate come segue:

<i>Tariffa giornaliera (ombrellone + 2 sdraio)</i>	€ 7,50
<i>Tariffa giornaliera (ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino)</i>	€ 10,50
<i>Tariffa giornaliera (ombrellone + 2 lettini)</i>	€ 13,50
<i>Tariffa settimanale (15 giugno e 15 settembre) – ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]</i>	€ 31,50
<i>Tariffa quindicinale (15 giugno e 15 settembre) – ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]</i>	€ 53,50
<i>Tariffa settimanale (luglio o agosto) – ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]</i>	€ 43,50
<i>Tariffa quindicinale (luglio o agosto) – ombrellone + 2 sdraio [esclusivamente ultima fila]</i>	€ 88,00
<i>Tariffa mensile (luglio o agosto) – ombrellone + 2 sdraio</i>	€ 150,00
<i>Tariffa stagionale (15 giugno – 15 settembre) – ombrellone + 2 sdraio</i>	€ 340,00

- 9.7 Alle **persone disabili** deve essere garantita – previo pagamento della tariffa di cui al presente atto – la fruizione degli arenili comunali in ragione di **almeno il 5% (cinqueper cento) della superficie complessiva di ciascuno** dei quattro tratti di arenile oggetto dell'affidamento gestionale.
- 9.8 Il pagamento della tariffa comporta per gli utenti il diritto ad accedere all'arenile comunale attrezzato ed a fruire di un ombrellone e di due sedie a sdraio, oltre ai servizi previsti nel presente atto, ed implica la piena conoscenza ed accettazione delle prescrizioni e condizioni generali qui formalmente contemplate.-

ART. 10**Tipologia dei servizi erogati**

- 10.1 Sull'arenile comunale attrezzato, oltre alla messa a disposizione di ombrelloni e sedie a sdraio, vengono erogati i seguenti servizi, a cura e spese dell'aggiudicatario dell'affidamento gestionale:
- Servizio di assistenza e salvataggio bagnanti
 - Servizio Pulizia dell'arenile
 - Servizio di vigilanza diurna e direzione
 - Servizio docce e W.C.
 - Servizio di guardiania notturna



Disciplinare Tecnico

per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007 della concessione demaniale marittima comunale contraddistinta con la sigla TE/078.

- 10.2 I servizi erogati hanno carattere di continuità, nei limiti e negli orari disciplinati dal presente atto.
- 10.3 Tutti gli utenti sono uguali ed hanno diritto allo stesso trattamento. L'uguaglianza va intesa come divieto d'ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, come uniformità delle prestazioni che possono essere eventualmente adattate alle esigenze del singolo utente.

ART. 11

Servizio di assistenza e salvataggio bagnanti – Modalità di erogazione

- 11.1 L'aggiudicatario della gestione dell'arenile comunale come individuati all'art. 1.1 del presente atto è obbligato all'erogazione del servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, con apposito assistente abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto.
- 11.2 Il predetto assistente indossa – ai fini della pronta riconoscibilità - una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO" o altra scritta ben visibile che identifica la sua funzione (es. "ASSISTENTE", "BAGNINO", ecc.) ed è dotato di fischietto.
- 11.3 Il numero minimo degli assistenti al salvataggio è quello stabilito dalla vigente ordinanza balneare dirigenziale emessa dal Comune di Terracina, d'intesa con il Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina.
- 11.4 L'erogazione del servizio di assistenza e salvataggio comporta l'inderogabile dotazione di pattini di salvataggio – omologati R.I.Na. – completi di tutte le attrezzature di bordo (salvagente anulare omologato R.I.Na, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, nonché di un mezzo marinaio o gaffa); il numero minimo dei pattini di salvataggio è quello stabilito dalla vigente ordinanza balneare dirigenziale emessa dal Comune di Terracina, d'intesa con il Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina.
- 11.5 Il servizio è erogato quotidianamente dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
- 11.6 Il servizio **può essere sospeso**, tutti i giorni, dalle ore 14.00 alle ore 15.30 per pausa sindacale; in caso di sospensione è **vietata** la balneazione in detta fascia oraria, che – se effettuata – è a totale rischio e pericolo dell'utenza.
- 11.7 Durante il predetto periodo di sospensione del servizio viene inalberata la bandiera rossa, indicante la situazione di pericolo per la balneazione.
- 11.8 L'assistente al salvataggio non può essere distratto o impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio - salvi i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro assistente abilitato - e staziona nell'apposita postazione oppure in mare, sull'imbarcazione di salvataggio.

ART. 12

Servizio di pulizia dell'arenile – Modalità di erogazione

- 12.1 Sull'arenile comunale attrezzato è erogato a cura e spese dell'aggiudicatario il servizio di pulizia dell'arenile. Esso viene effettuato due volte al giorno, almeno un'ora prima ed un'ora dopo,



Disciplinare Tecnico

per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007 della concessione demaniale marittima comunale contraddistinta con la sigla TE/078.

rispettivamente, dell'inizio e del termine dell'orario di balneazione, come previsto dalla vigente ordinanza balneare comunale.

- 12.2** La pulizia è finalizzata a garantire condizioni di igiene e nettezza dell'arenile allo scopo di prevenire danni all'incolumità dell'utenza, nonché di garantire un'ottimale fruizione dell'arenile stesso.

ART. 13

Servizio di vigilanza diurna – Modalità di erogazione

- 13.1** L'aggiudicatario svolge compiti di vigilanza e di direzione della gestione dell'arenile stesso.
- 13.2** In particolare l'aggiudicatario assolve ai seguenti compiti:
- 13.2.1** provvede all'organizzazione ed alla gestione dell'arenile comunale attrezzato, in conformità del presente atto, della vigente ordinanza balneare comunale, e delle norme nazionali e regionali in materia di demanio marittimo; dell'affidamento gestionale degli areni comunali di cui all'art. 1.1 del presente atto
 - 13.2.2** pianifica il lavoro del personale, con particolare vigilanza sull'efficienza del servizio di assistenza e salvataggio dei bagnanti;
 - 13.2.3** sovrintende al *buon* funzionamento delle infrastrutture (ad es.: docce, quadri elettrici, impianti di emergenza, dotazioni di soccorso ed antincendio, ecc.);
 - 13.2.4** garantisce il rispetto delle norme di sicurezza, ivi comprese le disposizioni contenute nel presente atto e nella vigente ordinanza balneare comunale;
 - 13.2.5** si relaziona con i competenti Dipartimenti comunali, rappresentando per iscritto eventuali esigenze o situazioni di criticità gestionali la cui definizione sia ritenuta utile alla globale efficienza della gestione degli arenili in questione;
 - 13.2.6** al termine della stagione balneare, effettua formale rendicontazione delle tariffe introitate, riferendo per iscritto al Responsabile del Dipartimento Risorse Finanziarie del Comune, dandone conoscenza al Responsabile del Settore Demanio Marittimo e Portuale.

ART. 14

Servizio docce e W.C. – Modalità di erogazione

- 14.1** L'arenile comunale attrezzate e' dotato di servizio docce e W.C., dimensionati anche per le esigenze di soggetti con ridotta capacità motoria.
- 14.2** L'uso di detto servizio è compreso nella tariffa corrisposta.
- 14.3** L'utilizzo del servizio docce non consente l'uso di saponi, shampoo e detersivi, in genere.
- 14.4** L'uso del W.C. è subordinato all'osservanza di norme minimali di igiene e di pulizia, nel rispetto di canoni elementari di civismo e di buona educazione.



Disciplinare Tecnico

per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007 della concessione demaniale marittima comunale contraddistinta con la sigla TE/078.

ART. 15

Servizio di guardiania notturna – Modalità di erogazione

- 15.1 L'aggiudicatario della gestione dell'arenile comunale attrezzato è obbligato ad erogare un servizio di guardiania notturna, allo scopo di prevenire danni alle attrezzature balneari, alle infrastrutture ed all'arenile, in genere.
- 15.2 Il servizio di guardiania notturna è erogato quotidianamente dalle ore 24.00 alle ore 08.00, da personale abilitato.
- 15.3 Il personale incaricato di detto servizio è tenuto al rigoroso rispetto dell'orario di cui al precedente punto 15.2.-
- 15.4 Il personale in questione, all'inizio del turno di servizio, provvede alla conta degli ombrelloni e delle sedie a sdraio, verificandone l'integrità, nonché accerta lo stato delle infrastrutture e ne annota l'esito su apposito registro; pari operazione viene svolta al termine del turno di servizio.

ART. 16

Dotazioni di sicurezza – Impianto antincendio

- 16.1 L'aggiudicatario ha l'obbligo di predisporre – a servizio dell'area demaniale oggetto dell'affidamento in gestione - idonei mezzi e tutte le cautele finalizzate alla prevenzione antincendio, anche in conformità di quanto previsto alla vigente ordinanza balneare dirigenziale emessa dal Comune di Terracina, d'intesa con il Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina.

ART. 17

Obbligo assicurativo a copertura della responsabilità civile

- 17.1 L'aggiudicatario è obbligato a stipulare apposito contratto assicurativo a copertura della responsabilità civile per danni conseguenti alla gestione degli arenili comunali di cui all'art. 1.1 del presente atto e con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

ART. 18

*Scadenza, revoca o decadenza dell'autorizzazione all'affidamento in gestione
Condizioni, limiti, responsabilità*

- 18.1 Alla scadenza del provvedimento autorizzatorio dell'affidamento in gestione degli indicati arenili comunali di cui all'art. 1.1, l'aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed entro gg. 30 (trenta) dalla predetta scadenza, alla rimozione delle strutture, lasciando liberi gli arenili in

***Disciplinare Tecnico***

per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007 della concessione demaniale marittima comunale contraddistinta con la sigla TE/078.

concessione al Comune di Terracina e garantendone il pristino stato, nonché alla riconsegna al Comune di Terracina – concessionario ed aggiudicante – delle attrezzature balneari ricevute in deposito, previa redazione di un apposito verbale, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 5.8 del presente atto.

- 18.2** In caso di inosservanza del termine di gg. 30 (trenta) per lo sgombero dell'area demaniale marittima, il Comune di Terracina avrà facoltà di depositare le strutture presso un deposito giudiziario, con il correlativo aggravio di spese di rimozione, trasporto e custodia a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà comunque versare al Comune di Terracina una penale per ogni giorno di ritardo pari alle tariffe giornaliera applicata ai cittadini NON residenti e comunicata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 e 53 della L.R. Lazio n. 13/2007.
- 18.3** Il Comune di Terracina avrà facoltà di provvedere a rimborsarsi delle eventuali spese di rimozione sostenute a danno dell'aggiudicatario, rivalendosi sulle somme che potranno ricavarci dalla vendita delle strutture rimosse, che sarà effettuata senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità dell'aggiudicatario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalla legge.
- 18.4** Il Comune di Terracina si riserva - senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere – la facoltà di revocare l'autorizzazione all'affidamento in gestione, a causa di sopravvenuti interessi pubblici ostativi al suo mantenimento in vigore o per l'entrata in vigore di nuove norme che non consentano il rilascio del citato titolo autorizzatorio; ad avvenuta notifica del provvedimento di revoca, l'aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi ripristinatori nel termine e nei modi di cui al precedente comma 18.1 e con l'eventuale applicazione delle penalità di cui al precedente comma 18.2.
- 18.5** Il Comune di Terracina, concessionario ed aggiudicante, ha facoltà di procedere alla decadenza in tutto od in parte del provvedimento autorizzatorio di affidamento in gestione, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- a) mancata esecuzione – entro gg. 20 (venti) dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione all'affidamento gestionale - delle eventuali opere provvisorie di cui al progetto allegato all'offerta prescelta ed aggiudicataria ovvero mancata erogazione, nel medesimo termine, dei servizi di cui all'art. 10 del presente atto;
 - b) mancato esercizio della gestione per almeno 2 (due) mesi estivi, anche non continuativi, durante l'intero periodo dell'affidamento gestionale;
 - c) mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo delle concessioni demaniali comunali meglio specificate nell'art. 1.1 del presente atto;
 - d) revoca o mancato rinnovo della fidejussione bancaria ovvero della polizza assicurativa relativa al deposito cauzionale, previsto dal Bando di gara;
 - e) sostituzione di altri nell'esercizio della gestione oggetto dell'affidamento regolato dal presente atto e dal correlativo titolo autorizzatorio;
 - f) inadempienza degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, dal titolo autorizzatorio dell'affidamento gestionale o comunque imposti da norme di leggi o regolamenti, nonché dai titoli concessori di cui all'art. 1.1 del presente atto.



Disciplinare Tecnico

per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007 della concessione demaniale marittima comunale contraddistinta con la sigla TE/078.

- 18.6** Nei casi di cui al precedente comma, NON è riconosciuto all'aggiudicatario alcun diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio dell'affidamento gestionale.
- 18.7** Il procedimento di decadenza si articola conformemente all'art. 47 del Codice della Navigazione ed all'art. 49 della L.R. Lazio n. 13/2007; ad avvenuta notifica della declaratoria decadenziale, l'aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi ripristinatori nel termine e nei modi di cui al precedente comma 18.1 e con l'eventuale applicazione delle penalità di cui al precedente comma 18.2.
- 18.8** E' fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali per i reati in cui l'aggiudicatario dovesse incorrere per le menzionate condotte trasgressive.

ART. 19

Responsabilità: condizioni, limiti, esoneri

- 19.1** L'aggiudicatario è l'unico responsabile di tutti i danni - nessuno escluso - che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza dell'esercizio gestionale degli arenili comunali di cui all'art. 1.1 del presente atto e manleva il Comune di Terracina, aggiudicante e concessionario, da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero danneggiati.
- 19.2** L'aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e a quant'altro risultasse indispensabile ad assicurare l'efficienza e l'integrità degli arenili in questione e delle opere provvisoriale ivi eventualmente realizzate.
- 19.3** Il Comune di Terracina è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità per qualsivoglia disservizio o danno derivante da cause di forza maggiore, calamità, fenomeni naturali, provvedimenti dell'Autorità, o fatti dannosi comunque imputabili ad azioni od omissioni dell'aggiudicatario, dei suoi clienti o di terzi in genere.
- 19.4** Il Comune di Terracina non è, in ogni caso, responsabile e resta comunque manlevato dall'aggiudicatario: **a)** per i danni a beni mobili di proprietà degli utenti da qualsivoglia causa dipendenti; **b)** per i danni (anche da incendio) o dei furti: agli oggetti/beni degli utenti, anche se lasciati sotto l'ombrellone, agli accessori e pertinenze (nulla escluso).
- 19.5** La fruizione dell'arenile comunale di cui all'art. 1.1 del presente atto non comporta a carico del Comune di Terracina assunzione in consegna o custodia di beni di sorta.
- 19.6** La fruizione dell'arenile comunale di cui all'art. 1.1 e la correlativa balneazione sono pertanto ad esclusivo rischio e pericolo dell'aggiudicatario e dei suoi clienti.

ART. 20

Controversie - Foro competente

- 20.1** Per ogni controversia afferente il presente atto ed il correlativo provvedimento autorizzatorio dell'affidamento in gestione dello specchio acqueo di cui all'art. 1.1, unico foro territorialmente competente è quello di Latina.



Disciplinare Tecnico

per l'affidamento in gestione unitaria ex artt. 45bis cod. nav. e 50 L.R. Lazio n. 13/2007 della concessione demaniale marittima comunale contraddistinta con la sigla TE/078.

- 20.2** Nei casi in cui il presente atto od il correlativo provvedimento autorizzatorio dell'affidamento in gestione dei tratti di arenile demaniale marittimo di cui all'art. 1.1 prevedano obblighi di notifica all'aggiudicatario, tale notifica dovrà essere effettuata presso il domicilio dichiarato dall'aggiudicatario in sede di istanza di partecipazione alla gara per l'affidamento gestionale di che trattasi o di altro domicilio comunicato esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. al Comune di Terracina – Settore Demanio Marittimo e Agricoltura – Piazza Tasso (Palazzo Braschi) – 04019 TERRACINA.
- 20.3** In caso d'irreperibilità dell'aggiudicatario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'atto notificando, per la durata di giorni dieci, all'Albo Pretorio del Comune di Terracina.
- 20.4** E' escluso dall'affidamento gestionale il tratto di arenile di mq. 100 (cento) ricompreso nell'area in questione, da riservarsi al Comune per attività sociali/ricreative, posto tra il lato di levante del perimetro della concessione ed il lato del viale Circe, senza sbocco a mare, così come previsto dall'atto di Giunta Comunale n. 242 del 31.05.2012..